Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

**Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.**

**Art. 19**

*(Termini avvio lavori di ripristino)*

**1.** Ai commi 1 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, le parole: <<30 giugno 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2006>>.

**2.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9438 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.